

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **103/1962** (ECLI:IT:COST:1962:103)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Camera di Consiglio del **30/10/1962**; Decisione del **15/11/1962**

Deposito del **22/11/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1640**

Atti decisi:

N. 103

ORDINANZA 15 NOVEMBRE 1962

Deposito in cancelleria: 22 novembre 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 307 del 1 dicembre 1962.

Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 14 dicembre 1961 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Bevilacqua Angelo contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 47 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962;

2) 14 dicembre 1961 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Cacitti Mario contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 48 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962;

3) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Borean Tiziano contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962;

4) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Cecconi Vittorino contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962;

5) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Pestrin Vittorio contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962;

6) 15 febbraio 1962 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da Nonis Maria contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette è stata, in modo identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, perché il suo contenuto esorbita dai limiti della delegazione conferita al Governo dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

che questa Corte, con la sentenza n. 38 del 12 aprile 1962, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata come in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.